

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4919-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro della difesa

(V. Stampato Camera n. 5028)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 2000*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione ha attentamente valutato l'opportunità della collaborazione militare con la Georgia, paese in cui sono in corso due guerre civili e sono stati effettuati cinque attentati al presidente della Repubblica; inoltre vi è stato un attentato terroristico contro un contingente di militari russi, che ha provocato cinque morti.

Il tentativo di risolvere con un negoziato politico il conflitto in corso in Abkhazia non ha prodotto finora risultati, anche perchè le autorità georgiane lamentano uno scarso impegno della Russia. Per questa ragione la Georgia non ha rinnovato l'accordo di sicurezza con la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e due basi militari russe sono state chiuse. È in atto invece un avvicinamento ai paesi dell'Europa occidentale, che

ha favorito l'adesione di questo Stato al Consiglio d'Europa, con un'improvvisa accelerazione rispetto a quella dell'Armenia e dell'Azerbaijan, che in origine erano legate alla Georgia in un solo pacchetto.

L'Accordo di collaborazione bilaterale con l'Italia non avrà un grosso impatto sulla situazione georgiana, ma rappresenta un atto simbolico di un certo rilievo, tenuto anche conto dell'importanza strategica del paese, che rappresenta l'unico sbocco al mare per una parte considerevole della regione caucasica.

Per tali ragioni, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

VOLCIC, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

17 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

16 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri siano imputati al fondo speciale iscritto nel bilancio 2001.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Eventuali intese stabilite sulla base dell'articolo 2, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 non potranno comportare oneri eccedenti la somma di lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenere nel secondo anno di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenere nell'anno iniziale di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001, nonchè all'onere di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione pari a lire 32.205.000 per anno a decorrere dall'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

